Modello di Organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231

Parte speciale E

Reati Tributari, Art.25-quinquiesdecies

Delitti contro il patrimonio culturale, Art. 25-septiesdecies

D.lgs 231/01

STORICO DELLE MODIFICHE		
Ver.	Data Approvazione del CdA	Descrizione della modifica
1	22.12.2020	Prima emissione
2	19.04.2023	Aggiornamento della Parte Speciale C sulla salute e sicurezza dei Lavoratori con riferimenti al Sistema di gestione
3	05.09.2023	Intero modello organizzativo aggiornato con i reati ricompresi nel perimetro al 31 marzo 2023

INDICE

1. PREMESSA 3

2. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/01 E 25-SEPTIESDECIES DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 4

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/01 7

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI CONSORTILI COINVOLTI 8

5. PROTOCOLLI GENERALI 10

6. PROTOCOLLI SPECIFICI 11

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, anche, i "Reati Tributari") e i reati previsti dall'Art.25-septiesdecies del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, anche, i "Delitti contro il patrimonio culturale"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato.

In considerazione delle caratteristiche organizzative del Consorzio di bonifica Acque Risorgive (in seguito per brevità definito anche "l'Ente" o "il Consorzio") tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n.9/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" con la quale nel Codice penale s'inserisce il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale". Attraverso questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del Codice penale norme contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. Codice Urbani).

Viene in particolare prevista all'art.3 della legge l'introduzione nel D.Lgs. n.231/2001 della responsabilità degli enti – intesi come persone giuridiche, società ed associazioni – all'art.25-septiesdecies rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" e all'art. 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", costituenti nuovi reati presupposto. In questa sezione è da considerare applicabile in particolare la famiglia di cui all'art.25-septiesdecies rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale".

2. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/01 E 25-SEPTIESDECIES DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Reati Tributari (25-quinquiesdecies)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (il "Decreto Fiscale"), che introduce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel catalogo dei reati presupposto rilevante al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (il "Decreto 231").

L'art. 39, comma 2, del Decreto Fiscale introduce infatti nel Decreto 231 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", che comprende i seguenti:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)**

Il reato si configura in questi termini:

"1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

La dichiarazione fraudolenta si realizza quindi con due differenti metodologie illecite: l'utilizzo di documenti per operazioni inesistenti e con altri artifizi. A norma dell'art.1 del D.lgs. 74/2000 per "**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**" cui fanno riferimento i delitti di dichiarazione fraudolenta (art.2) e di emissione dei medesimi documenti (art.8) si intendono non solo le fatture in senso tecnico, ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie. Per l'integrazione dei delitti in esame, occorre poi che fatture e/o documenti siano emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indichino i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Secondo la normativa penale (art.1 D.lgs. 74/2000) il delitto suddetto, e quello simmetrico di emissione di falsi documenti, scatta in tre ipotesi:

a) Fatture **oggettivamente inesistenti** perché riferite a operazioni del tutto fittizie
b) **Sovrafatturazione** perché riferita a operazioni in parte prive di riscontro nella realtà;
c) Fatture **soggettivamente inesistenti** perché riferite a operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento, non è quello reale.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)**

Il reato si configura in questi termini:

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi

fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Il delitto suddetto si compie quindi realizzando congiuntamente le due seguenti condizioni:

a) **Evadere**, con riferimento a taluna delle singole imposte, più di 30 mila euro;
b) **Determinare una sottrazione a tassazione** di somme superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero in presenza di crediti e ritenute fittizie, qualora l'ammontare complessivo in diminuzione dell'imposta, sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)**

Il reato si configura in questi termini:

"1.È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

La violazione, nel caso dell'emissione in esame, concerne il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento il quale, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La falsità può discendere sostanzialmente da tre ordini di motivi:

a) In quanto trattasi di **operazioni mai poste in essere**, ovvero poste in essere solo parzialmente; è il caso della falsità in senso oggettivo in cui il documento attesta un fatto, sia esso cessione di beni o prestazione di servizi, mai avvenuto;
b) In quanto trattasi di **operazioni effettivamente avvenute**, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione;
c) In quanto la **misura** dell'imposta sul valore aggiunto o dei corrispettivi risulti **superiore a quella reale.**

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)**

Il reato si configura in questi termini:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. "

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)**

Il reato si configura nel caso in cui:

"1.È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni."

In data 15 luglio 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) il decreto legislativo n. 75 del 2020 con cui viene data attuazione alla **direttiva (UE) 2017/1371**, nota come «**direttiva PIF**», recante norme per la «*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*».

Tra le principali novità introdotte l'ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è prevista la responsabilità della società includendovi, ora, anche i delitti di **dichiarazione infedele**, di **omessa dichiarazione** e di **indebita compensazione**, se commessi nell'ambito di «*sistemi fraudolenti transfrontalieri*» e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore ai 10 milioni di euro.

Tutte e tre le suddette nuove fattispecie di reato non risultano applicabili al Consorzio, in quanto la Società non gestisce rapporti diretti transfrontalieri.

Delitti contro il patrimonio culturale - Art. 25-septesdecies

In merito alla presente famiglia di reato si è considerata applicabile la sola fattispecie evidenziata di:

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 25-quinquiesdecies e 25-septiesdecies del D.lgs. n. 231/01 e applicabili a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reati Tributari

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	Comma 1: fino a 500 quote Comma 2*bis*: fino a 400 quote	• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi
• Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	• l´interdizione dall´esercizio dell´attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 400 quote	• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	Fino a 500 quote	• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Delitti contro il Patrimonio culturale

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)	da 300 a 700 quote	l´interdizione dall´esercizio dell´attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell´illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l´esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle sanzioni sopra citate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel Comune ove l´ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'ente ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI CONSORTILI COINVOLTI

Le principali aree dell'Ente a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui agli artt. 25-quinquiesdecies e 25-septiesdecies del D.lgs 231/01, sono di seguito identificate e valutate.

Reati Tributari art. 25-quinquiesdecies

1) **AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Ciclo passivo e calcolo delle imposte; predisposizione dei dichiarativi fiscali che contengono l'indicazione di elementi passivi**

   Il reato potrebbe ricorrere quando, al fine di evadere le imposte, vengono indicati nelle relative dichiarazioni elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

   Il reato, tuttavia, si perfeziona quando la falsa documentazione sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero sia detenuta ai fini di prova nei confronti del Fisco in caso di controlli.

   SOGGETTI POTENZIALMENTE COINVOLTI: Direttore Generale, Direttore amministrativo, Altri responsabili, Addetti, Revisore.

2) **AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Note spese**

   Il reato potrebbe ricorrere quando le spese chieste a rimborso non dovessero essere sostenute in tutto o in parte dall'interessato (dipendente, collaboratore, amministratore) (c.d. nota spesa gonfiata).

   SOGGETTI POTENZIALMENTE COINVOLTI: Richiedenti il rimborso; Direttore Generale, Direttore amministrativo, Capo Ufficio Segreteria e affari generali, Altri responsabili, Addetti, Revisore.

3) **AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Cicli operativi (ciclo passivo e ciclo attivo) e calcolo delle imposte. Predisposizione dei dichiarativi fiscali. Determinazione di eventuali crediti di imposta di cui potrebbe beneficiare l'Ente.**

Il reato si potrebbe configurare nella produzione di fatture attive per un valore inferiore a quello effettivo oppure fatture passive false o di qualsiasi documento contabile falso o fraudolento al fine di indurre in errore l'amministrazione finanziaria e/o evadere le imposte dovute. Con riferimento a quest'ultimo aspetto l'Ente potrebbe anche procurarsi documenti falsi al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali non dovute, quali i crediti di imposta.

SOGGETTI POTENZIALMENTE COINVOLTI: Direttore Generale, Direttore amministrativo, Altri responsabili, Addetti, Revisore.

4) **AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Calcolo e Pagamento delle imposte**

L'Ente potrebbe volutamente effettuare un calcolo erroneo delle imposte o produrre della documentazione fittizia, inficiando conseguentemente la corretta determinazione delle imposte dovute.

SOGGETTI POTENZIALMENTE COINVOLTI: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Revisore**.**

Delitti contro il patrimonio culturale art. 25-septiesdecies

5) **AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Esecuzione dei lavori.**

Al fine di ottenere un risparmio nei tempi e/o nei costi di realizzazione dei lavori la fattispecie potrebbe realizzarsi non rispettando le prescrizioni della Soprintendenza o eludendo gli obblighi di ferma dei lavori e segnalazione dei ritrovamenti (nel caso di ritrovamento imprevisto).

SOGGETTI POTENZIALMENTE COINVOLTI: RUP, DL, Capo Ufficio Progettazione, Capo Ufficio Direzione Lavori , Ufficio Segreteria e Affari Generali

5. PROTOCOLLI GENERALI

Il Consorzio è sensibile ai temi tributari e alla conseguente organizzazione delle attività volte a prevenire la commissione dei reati tributari e garantire il rispetto della normativa in tema di tributi e imposizione fiscale.

L'Ente è inoltre sensibile a mantenere intatto il valore paesaggistico, storico e archeologico del territorio che occupa e, in questo senso, si impegna al massimo rispetto delle tematiche ad esso connesse.

Tutte le attività sensibili, tra cui quelle in esame, devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori espressi nel Codice Etico e di Comportamento, i Regolamenti e le procedure dell'Ente, nonché le regole contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Il Consorzio, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati in oggetto, si è dotato dei seguenti protocolli organizzativi:

- assicura e garantisce, per quanto possibile, una distinzione e separazione soggettiva tra chi autorizza l'attività, chi la gestisce/esegue, chi predispone/conserva/archivia la relativa documentazione e chi sulla stessa attività esercita il controllo;
- approva il Bilancio di previsione, le variazioni del Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Revisore dei conti che redige apposita relazione; in generale ogni decisione relativa ad aspetti finanziari e di gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente sono assunti con deliberazione da parte dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, a seconda dell'argomento;
- prevede, da parte della Direzione Amministrativa, di concerto con il Direttore Generale, l'effettuazione delle seguenti verifiche in ordine: alla sostanziale coincidenza tra entrate ed uscite rispetto a quanto previsto nel previsionale; alla sostanziale conformità o compatibilità tra il bilancio consuntivo ed il bilancio dell'esercizio precedente del Consorzio;
- è sottoposto al controllo del revisore dei conti secondo quanto previsto dallo statuto;
- affida a un Consulente esterno e indipendente la consulenza fiscale e la predisposizione dei dichiarativi fiscali per la parte di attività commerciale;
- ha adottato specifiche normative per disciplinare la cassa e le spese;
- ha adottato procedure dirette a formalizzare la corretta modalità di gestione, trattamento e liquidazione dei documenti di spesa;
- prevede numerosi momenti di confronto (ad es. incontri settimanali tra i coordinatori e i dirigenti) interno.

Il Consorzio crede infine nella tutela paesaggistica e archeologica del territorio in quanto caratterizzanti l'identità culturale e per questo si adopera alla sua opportuna conservazione nel corso del tempo attraverso i propri regolamenti, procedure e regole che consentono la massima tutela di questo valore.

6. PROTOCOLLI SPECIFICI

1) AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Ciclo passivo e calcolo delle imposte; predisposizione dei dichiarativi fiscali che contengono l'indicazione di elementi passivi.

Il Consorzio redige il bilancio di previsione annuale che, per ciascun esercizio finanziario, include tutte le spese e tutti i proventi / contributi derivanti sia dall'attività caratteristica che da quella "commerciale" (i.e. vendita di energia elettrica).

Il Bilancio di previsione viene approvato con delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. I documenti sono inoltre soggetti al controllo della Regione.

L'Ente riceve e contabilizza le fatture passive sia nell'ambito dell'attività istituzionale che di quella commerciale e ad ogni fattura ricevuta corrisponde un'autorizzazione alla spesa ovvero l'assunzione dell'impegno di spesa con atto dei Responsabili competenti, previa certificazione della disponibilità economica a valere sul Bilancio di esercizio.

Ogni fattura/nota di debito ricevuta (principalmente tramite SDI), viene inviata/condivisa con l'ufficio competente per gli opportuni controlli (verifica di corrispondenza rispetto alle previsioni contrattuali, congruità, inerenza e importo spesato).

Il processo è organizzato nel seguente modo:
- Capo ufficio dispone impegno spesa (riportato nella determina)
- Direttore Generle firma ordine del lavoro, servizio, fornitura
- Eseguita prestazione / erogato servizio / acquistato bene
- Responsabile dell'ufficio ha la responsabilità di controllare la corretta realizzazione del lavoro/ erogazione del servizio, ottenimento del bene - merce
- L'ufficio amministrativo settore ragioneria riceve fattura attraverso SDI
- La fattura viene verificata dal responsabile competente e da lui liquidata
- Il pagamento viene effettuato da ufficio ragioneria (come prassi la liquidazione da parte degli uffici entro 30 gg da arrivo fattura e il pagamento entro 30 gg dalla liquidazione).

Processo è tracciato all'interno del gestionale (ogni responsabile ha la firma per impegno e liquidazione) e il pagamento è verificato da Direzione amministrativa e firmato da Direttore Generale.

2) **AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Note spese**

Le note spese per gli amministratori sono determinate puntualmente da delibere Regionali e fatte proprie dal CdA del consorzio (gettone di presenza e modalità di rimborso chilometrico).

Viceversa, per le note spese /rimborsi spese dei dipendenti, il Consorzio fa riferimento alle regole previste nel CCNL di settore con il quale vengono definite le modalità di rimborso.

Le spese relative a missioni per chilometri, vitto e alloggio vengono verificate dall'ufficio personale e con la supervisione della Direzione amministrativa (attraverso la verifica delle ricevute prodotte dai dipendenti).

3) AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Cicli operativi (ciclo passivo e ciclo attivo) e calcolo delle imposte. Predisposizione dei dichiarativi fiscali. Determinazione di eventuali crediti di imposta di cui potrebbe beneficiare l'Ente.

Per quanto riguarda il ciclo passivo, si rinvia a quanto già detto in precedenza.

Con riguardo al ciclo attivo si ricorda che l'Ente, relativamente alla gestione istituzionale (maggioranza

dell'attività svolta) non svolge attività commerciale e pertanto non emette fattura.

Gli elementi attivi del consorzio sono i canoni di affitto e le fatture per la produzione di energia che sono molto procedimentalizzati (oltre che di scarsa rilevanza economica rispetto al volume complessivo dei movimenti finanziari).

La fattispecie di reato in oggetto è, pertanto, scarsamente applicabile alla realtà dell'Ente.

Tali elementi sono in ogni caso soggetti a controlli del revisore.

Inoltre, si sottolinea come:

- il Consorzio abbia adottato la conservazione documentale sostitutiva delle fatture (integrata con il gestionale utilizzato per la contabilità);
- i contratti di affitto conservati in forma digitale dall'ufficio Segreteria e affari generali
- prova degli F24 pagati sono, in ogni caso, conservati digitalmente (cassetto fiscale dell'Ente).

4) AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Calcolo e Pagamento delle imposte

La Direzione Amministrativa coordina i processi relativi al calcolo delle imposte.

In particolare, il Consorzio:

- si avvale di specifici strumenti (disponibili per Enti e società pubbliche) per il calcolo dell'IMU;
- ogni mese versa IVA relativa a spese mese precedente (in esecuzione dello split payment). Il calcolo viene fornito in automatico dal gestionale e verificato dagli addetti;
- viene compilato specifico F24 per Agenzia delle Entrate (dalla direzione amministrativa) e il mandato a copertura è della Direzione amministrativa e del Direttore Generale;
- il revisore verifica il relativo processo.

Il Report IVA comunicazione trimestrale "LIPE" viene sottoscritto dal Commercialista incaricato su delega del Presidente e viene verificato anche dal revisore.

Al Commercialista esterno viene affidata la redazione della dichiarazione annuale.

IRES per immobili: Dichiarazione dei redditi redatta dal commercialista e firmata dal Presidente e dal revisore.

Il processo dei pagamenti prevede il caricamento degli F24 nel sito di Agenzia delle Entrate, previa verifica dei dati calcolati automaticamente dai gestionali, da parte della direzione amministrativa (IRAP, IRPEF, IVA split payment, IMU, TASI e Contributi previdenziali dipendenti).

Per il processo dei pagamenti relativi all'IVA attività commerciale e all'IRES, gli F24 vengono prodotti e caricati dal commercialista incaricato sulla base dell'informazione condivisa con la Direzione amministrativa.

5) AREA/ATTIVITÀ A RISCHIO: Esecuzione dei lavori.

Per gli scavi nei pressi di zone archeologiche o soggette a tutela paesaggistica /culturale e/o per lavori presso edifici considerati beni culturali, il Consorzio, in conformità con quanto prevede la normativa, richiede il parere preventivo a Soprintendenza e/o Comune (quest'ultimo per la verifica preventiva paesaggistica).

L'attività interna di ricognizione dei vincoli in cui si valuta il contesto in cui operare (es. vincoli cogenti e procedure da attivare), viene svolta dall'ufficio progettazione.

La sintesi del lavoro di ricognizione viene tradotta nei documenti di progetto che sono condivisi ed approvati dall'Ente territoriale preposto (es. Regione) che provvede a definire le autorizzazioni da ottenere (talvolta la domanda viene trasmessa direttamente dall'Ente territoriale alla Soprintendenza, in altri casi è il Consorzio che deve inoltrarla alla Soprintendenza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione).

Prescrizioni da recepire: nella successiva fase di redazione del progetto vengono recepite le prescrizioni il cui rispetto viene fatto validare esternamente o internamente ai sensi della normativa.

Prima di iniziare i lavori viene svolto un lavoro di coordinamento tra Progettazione e Direzione Lavori (con una check list per verificare la presenza e completezza dei pareri degli Enti preposti).

Per l'assistenza archeologica (laddove prevista) l'ufficio Segreteria e Affari Generali si occupa della procedura di selezione del professionista, previa indicazione del Direttore Lavori e dell'Ufficio Progettazione, con RUP che individua le modalità di selezione del contraente ai sensi del Codice dei contratti (D.Lgs 36/2023) e dispone poi l'affidamento dell'incarico che conterrà, tra le altre cose, l'obbligo del rispetto delle prescrizioni in tema di beni culturali o paesaggistici e dell'immediata ferma dei lavori e comunicazione alla Soprintendenza nel caso di ritrovamento di reperti / opere.

Inoltre, nel caso di manutenzioni, l'Ente prevede la segnalazione dell'assistente al proprio Capo ufficio che provvede ad avvisare la Soprintendenza per tramite del Direttore.